

Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

Art. 61

(Modifiche alla legge regionale 50/1993)

1. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 bis le parole <<e sportivo della pratica dello sci>> sono sostituite dalle seguenti: <<e della pratica sportiva dello sci>>;

b) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 bis è sostituita dalla seguente:

<<**a)** realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;>>;

c) dopo la lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 bis è inserita la seguente:

<<**j bis)** gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;>>;

d) alle lettere a) e f) del comma 1 dell'articolo 5 sexies 1 la parola:<<approvazione>> è sostituita dalla seguente: <<adozione>>;

e) la lettera n) del comma 1 dell'articolo 5 sexies 1 è sostituita dalla seguente:

<<**n)** l'adozione della proposta di politica tariffaria, ai fini della successiva approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 nonies, comma 2, lettera d), nonché l'attuazione della stessa.>>;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sexies 2 è inserito il seguente:

<<**1 bis.** Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune

delle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.>>.